

N.I. 34/2017

**Agli Associati Comufficio
Ai Laboratori Sistemi di Pesatura
Loro sedi**

Milano, 15 settembre 2017

Oggetto: Art. 18, co. 2 del DM 93/2017 sui controlli metrologici. Informativa e invio format libretto metrologico per lo svolgimento delle attività di verifica periodica.

Con lettera classificata Unioncamere comunica alla Camere di Commercio alcune disposizioni che integrano la normativa vigente in materia di strumenti di misura.

Per agevolarvi nelle vostre attività quotidiane riportiamo alcuni punti della stessa di vostro diretto interesse:

*“ Ai sensi delle disposizioni ivi contenute, si rammenta che le Camere di commercio potranno continuare a svolgere le attività di verifica periodica sugli strumenti di competenza per un **periodo massimo di diciotto mesi** dall'entrata in vigore del provvedimento, applicando – in quanto compatibili – tutte le procedure di verifica e gli obblighi relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal medesimo (art. 18 co. 2).*

*Al riguardo si evidenzia che l'art. 4 co. 12 del regolamento prevede che, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, in sede di verifica periodica la Camera debba dotare lo **strumento di misura di un proprio libretto metrologico** contenente tutte le informazioni previste all'allegato V del provvedimento, senza oneri per il titolare dello stesso.*

Si tratta di una previsione di rilievo poiché orientata ad uniformare il corredo di tutti gli strumenti in servizio, dotando quindi anche quelli sinora non soggetti a tale previsione di un documento nell'ambito del quale annotare caratteristiche ed esiti degli interventi eseguiti nel tempo sugli stessi.

Per favorire l'uniforme applicazione della norma, nonché sulla base delle richieste in tal senso pervenute, è stato predisposto un format di libretto che la Camera potrà prendere come riferimento e supporto per la predisposizione e il rilascio dei documenti in sede di verifica.

Il contenuto del modello – diviso in macro sezioni di compilazione – ha volutamente valenza universale, dovendosi adattare alle diverse e molteplici tipologie di strumenti oggetto di verifica, e potrà quindi essere declinato in sede di predisposizione e/o utilizzo con le specifiche relative alla tipologia ed alle caratteristiche del singolo strumento (allegato A).

*Per quanto attiene le restanti disposizioni di cui all'art. 18, co. 2, per le vie brevi il Ministero ha confermato come i soggetti interessati al periodo transitorio siano sia gli organismi già accreditati, ai quali spetterà inoltrare **la comunicazione per il passaggio al nuovo decreto**, sia i laboratori, che senza nessun nuovo adempimento burocratico continueranno a svolgere la propria attività per un periodo di 18 mesi a partire dal 18 settembre p.v.*

Pertanto si invitano le Camere di Commercio a voler consentire la prosecuzione dell'attività a tutti gli Organismi e i Laboratori già abilitati ai sensi delle norme in via di abrogazione, in quanto anche a questi ultimi si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 18, co. 2.”

A supporto della presente avvertiamo che sono a disposizione sul sito di Comufficio:

- Fac-simile della richiesta di prosecuzione delle attività di verifica periodica (è un atto formale importante da adempiere per dare continuità alle vostre attività e il cui tracciato è stato elaborato da Unioncamere stessa);

Fondata nel 1945


- Fac-simile del libretto metrologico messo a disposizione da UNIONCAMERE;
- Fac-simile del libretto sulla metrologia messo a disposizione dell'Associazione e personalizzato per i sistemi di pesatura.

Si suggerisce, comunque, di fare una verifica preliminare con la Vostra Camera di Commercio circa i modelli da utilizzare.

I documenti pubblicati sul sito www.comufficio.it sono scaricabili accedendo con la login e la password nella sezione "SERVIZI – SISTEMI DI PESATURA – DOCUMENTI UTILI".

Con i migliori saluti.

Il Presidente CoMeLab
Maurizio Ceriani



Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

